SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 168

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale da tempo ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla necessità di modificare la Costituzione – e particolarmente le norme contenute nella parte seconda di essa – al fine di realizzare un nuovo assetto istituzionale.

All'interessamento dell'opinione pubblica ha fatto seguito anche la nomina – nella IX legislatura – di una Commissione bicamerale per lo studio dei problemi della riforma istituzionale.

Tale riforma può essere realizzata anche in via gradata, modificando le norme sulle quali si fondano gli istituti fondamentali.

Fra questi è certamente la Presidenza della Repubblica, ed a tale riguardo il MSI-DN ha presentato una proposta di legge costituzionale alla Camera dei deputati all'inizio della VIII legislatura, ripresentata all'inizio della IX legislatura.

La persona che assume la Presidenza della Repubblica e che deve rappresentare l'«unità nazionale», la volontà e l'orientamento del popolo italiano, può derivare queste sue qualità più sicuramente dall'elezione diretta, che si contrappone alle manovre dei vertici dei partiti che hanno espropriato financo i poteri dei grandi elettori.

In tal modo, nel momento più solenne della vita istituzionale dello Stato, si eviterà quel pericoloso distacco fra il Paese reale e le sue rappresentanze, che di momento in momento aumenta progressivamente.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Riteniamo quindi doveroso sottoporre agli onorevoli colleghi il presente disegno di legge che, modificando gli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione, intende affidare alla volontà di tutto l'elettorato italiano la scelta del proprio Presidente.

Come è evidente, dalla investitura popolare del Presidente della Repubblica consegue innanzitutto la inopportunità dell'attuale norma (articolo 88, secondo comma) che toglie il potere di scioglimento delle Camere durante l'ultimo semestre del mandato presidenziale, visto che, secondo il disegno di legge che proponiamo, non vi sono più interferenze fra l'elezione delle Camere e l'elezione del Presidente della Repubblica.

Consegue anche l'opportunità di evitare il potere di scioglimento di una sola Camera (articolo 88, comma primo), al fine di concentrare il più possibile la necessità di consultazioni elettorali.

Consegue infine, e soprattutto, la necessità di rivedere l'istituto della «fiducia» da parte del Parlamento, istituto che non è coerente nei confronti di un Governo il quale è nominato da un Presidente che deriva dalla sovranità popolare la propria investitura proprio al fine di assicurare (con una maggiore separazione dei poteri fondamentali) l'efficienza dell'Esecutivo e la sua indipendenza nei confronti degli organi legislativi. Tuttavia, in rispetto al potere di controllo di tali organi, può essere opportuno stabilire il principio che non possa rimanere in carica un Governo o un singolo Ministro nei cui confronti sia stata votata una valutazione politica del suo operato (articolo 94).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a maggioranza assoluta dei voti.

Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta si procede, nel quattordicesimo giorno successivo, alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato ii maggior numero di voti. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati».

Art.2.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 85 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

«Trenta giorni prima della scadenza dei sette anni, i presidenti dei gruppi parlamentari e, con l'appoggio di cinquecentomila firme di elettori, i presidenti di partiti politici non costituiti in gruppi parlamentari o di comitati promotori depositano presso le Presidenze delle Camere il nominativo di un candidato con dichiarazione autografa di accettazione della candidatura. Le Presidenze delle Camere indicono la votazione per un giorno che sia precedente alla scadenza del mandato presidenziale.

Quando le Camere sono sciolte, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo contemporaneamente alla elezione delle nuove Camere».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente, o di morte, o di dimissioni del Presidente della

Repubblica, i Presidenti delle due Camere assegnano un termine di otto giorni per la designazione dei candidati ed indicono la votazione entro i successivi trenta giorni, salvo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 85».

Art. 4.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

Art. 5.

1. I primi tre commi dell'articolo 94 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

«Non può rimanere in carica il componente del Consiglio dei Ministri nei cui confronti sia stata approvata da una delle Camere una mozione di sfiducia motivata e votata per appello nominale.

Non è ammessa una unica mozione di sfiducia nei confronti di più Ministri.

L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri produce effetto anche nei confronti di tutti i Ministri».